

Ai Gent.mi  
Sigg.ri Clienti

Ancona, 30/11/2009

**Informativa n. 9/2009**

**1. FERIE**

Facciamo riferimento alla precedente informativa n. 8/2009 per comunicarvi che, a partire dal prossimo 2010, provvederemo ad inserire il calcolo automatico dei contributi nel caso in cui il lavoratore non usufruisca, entro 18 mesi dalla maturazione, delle ferie da lui maturate.

Ovviamente, nel momento in cui le ferie verranno fruite, le stesse saranno prive del calcolo dei contributi.

Nel caso in cui riteniate opportuno approfondire tale problematica, siamo a Vostra disposizione per fornirVi ogni indicazione utile alle Vostre necessità.

**2. CERTIFICATI MEDICI DI MALATTIA**

Facciamo riferimento alle numerose richieste di chiarimenti che pervengono regolarmente presso il nostro studio per richiamare quanto prevede la normativa in merito alla documentazione da inviare all'INPS e alle Aziende da parte dei dipendenti assenti per malattia.

Il certificato medico serve al dipendente per giustificare la propria assenza e per ottenere da parte dell'INPS il rimborso della quota a carico dell'Ente stesso che viene anticipata dal datore di lavoro.

La quota a carico dell'INPS è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° giorno al 180° (per anno solare).

La quota a carico del datore di lavoro dipende da tipo di contratto applicato.

Il lavoratore **deve trasmettere** a mezzo raccomandata a/r o con consegna diretta agli uffici Inps di residenza il certificato redatto dal medico di famiglia ed inviare la seconda parte (l'attestato senza diagnosi) al datore di lavoro **entro due giorni dalla data di compilazione**. Nel caso di ritardata trasmissione l'indennità viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.

Consigliamo di suggerire ai Vostri dipendenti di **inviare all'INPS anche i certificati di durata inferiore o uguale a tre giorni** (anche quelli predisposti su carta intestata del medico) in quanto può capitare che, in caso di mancata guarigione, possano essere necessari certificati per ulteriori giorni. In caso di mancato invio del primo, l'INPS potrebbe non riconoscere la malattia dal 4° giorno.

Il lavoratore **è obbligato** a comunicare all'Inps **il proprio effettivo domicilio durante la malattia**, per permettere l'accertamento dello stato morboso. Tale comunicazione si ritiene effettuata con la compilazione del modulo contenente il certificato di diagnosi da trasmettere all'Inps.

Il datore di lavoro e l'INPS possono **far controllare** lo stato di malattia attraverso i servizi medico-legali delle ASL e il personale medico inserito nelle liste speciali istituite presso le sedi INPS.

E' vietato l'accertamento diretto da parte del datore di lavoro sulla infermità per malattia del lavoratore dipendente

Il lavoratore ha **l'obbligo di rendersi reperibile** al proprio domicilio tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, comprese le domeniche e i giorni festivi, a meno che non sussista un giustificato motivo di esonero dall'obbligo di reperibilità.

Il datore di lavoro **deve conservare per 10 anni** le certificazioni mediche e produrle a richiesta all'INPS.

**3. PERMESSI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI**

Un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è concesso in caso di decesso o di documentata grave infermità quando questi eventi riguardino: il coniuge (anche legalmente separato), un parente entro il secondo grado (anche non convivente), il convivente (purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica). I giorni di permesso sono lavorativi non vanno quindi considerati i giorni festivi o quelli in cui non e' normalmente richiesta attività lavorativa.

Sempre a disposizione per ogni chiarimento e suggerimento,  
i migliori saluti